

REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che le modalità della concessione di tale premio sono state stabilite con il regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3107/91⁽⁴⁾, il quale prevede, fra l'altro, gli obblighi che incombono al beneficiario del premio e le conseguenze del mancato rispetto di tali obblighi; che, per quanto riguarda la data dalla quale decorre il periodo minimo di permanenza degli animali e il periodo durante il quale deve essere effettuato il controllo, il suddetto regolamento ha stabilito disposizioni particolari da applicare negli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione dei movimenti del patrimonio ovino;

considerando che l'esperienza finora acquisita dimostra che l'efficacia del controllo in detti Stati membri può essere migliorata allineando le suddette disposizioni su quelle applicabili negli altri Stati membri; che è quindi opportuno prevedere, sopprimendo il secondo comma dell'articolo 2, lo stesso periodo minimo di permanenza degli animali per tutti gli Stati membri; che è inoltre opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, al fine di prevedere che, negli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione, almeno il 50 % delle ispezioni in loco siano effettuate nel periodo di detenzione stabilito;

considerando che la definizione dei dati che devono essere inseriti nei sistemi di registrazione dei movimenti del patrimonio bovino consente di rendere questi sistemi più rispondenti alle esigenze di controllo;

considerando che ispezioni senza preavviso possono contribuire a migliorare l'insieme dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 3007/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3007/84 è così modificato:

1. All'articolo 2 il secondo comma è soppresso.
2. All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il testo del primo comma è completato come segue:
 - Di norma, le ispezioni sono effettuate senza preavviso. •
3. All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3007/84, il terzo comma è sostituito dal seguente:

• Tuttavia, gli Stati membri che hanno istituito un sistema di registrazione permanente dei movimenti del patrimonio ovino effettuano almeno il 50 % delle necessarie ispezioni minime in loco, durante il periodo di cento giorni di permanenza obbligatoria delle greggi nell'azienda.

Il sistema di registrazione è tale da riflettere in permanenza e con chiarezza la situazione reale del patrimonio ovino. Esso comprende in particolare le seguenti indicazioni:

- data del parto e numero delle femmine montate per la prima volta;
- data degli acquisti di pecore e/o capre con indicazione del numero e del venditore, oppure del luogo di acquisto in caso di vendite all'asta;
- data delle vendite di pecore e/o capre con indicazione del numero e dell'acquirente oppure del luogo di vendita in caso di vendite all'asta;
- casi di forza maggiore e eventi naturali che hanno determinato una riduzione del patrimonio ovino e/o caprino, con indicazione della data e del numero di animali colpiti.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 16.